

**OGGETTO: Quantificazione dell'indennità di ausiliaria. Legge 28 luglio 1999, n. 266. Inclusione dell'assegno funzionale nella base di computo degli aumenti biennali spettanti al termine del periodo trascorso nella posizione dell'ausiliaria.**

Seguito circolare pari numero del 5 giugno 2000.

La questione relativa alla valenza interpretativa ovvero innovativa dell'art. 14, 6° comma, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (recante indicazioni in merito alla quantificazione della indennità di ausiliaria) era stata deferita - come è noto - alla Sezione del Controllo della Corte dei Conti.

Il citato Alto Consesso con deliberazione n. 75/2000 del 1° giugno 2000, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento pensionistico all'esame e, aderendo alla tesi prospettata dalla A.D., ha statuito che gli importi attribuiti sulla pensione a titolo di perequazione automatica non devono essere considerati - a decorrere dal 1° gennaio 1993 - nel raffronto sottostante alla determinazione della indennità di ausiliaria.

Detti importi infatti, con il mutamento della natura della perequazione automatica apportato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 503/92, possono essere assimilati alla indennità integrativa speciale, esclusa dal computo per effetto dell'art. 6 della legge n. 404/90.

In sostanza, il citato 6° comma dell'art. 14, ad avviso della Sezione, ha reso esplicito, nell'ottica di rimediare alle esistenti difficoltà interpretative, quanto già deducibile dall'art. 11 del menzionato D.Lgs. n. 503.

La stessa Sezione del Controllo con altra deliberazione n. 52/2000 del 18 maggio 2000 (acquisita successivamente) ha deciso in merito ad alcune problematiche afferenti l'assegno funzionale ed in particolare sulla inclusione o meno dello stesso nella base di computo:

1. della maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177/76;
2. dei sei scatti stipendiali ex art. 1, comma 15 bis, della legge n. 468/87 (artt. 20 e 21, 1° comma, della legge n. 232/90 per il personale delle forze di polizia, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri);
3. degli aumenti biennali spettanti ai sottufficiali in applicazione dell'art. 46 - 3° comma - della legge 212/83 al termine del periodo trascorso nella posizione dell'ausiliaria.

È stato ribadito che l'assegno funzionale non ha natura stipendiale e che lo stesso - quale assegno accessorio dello stipendio - non può essere inglobato nella base pensionabile: da ciò discende che l'emolumento non è soggetto alla maggiorazione del 18% né può far parte degli elementi sottostanti al calcolo dei sei scatti.

Nel decidere sull'ultima questione relativa alla c.d. quote di ausiliaria (che corrispondono agli aumenti biennali relativi al periodo trascorso in tale posizione), con una diversa interpretazione dell'art. 46, 3° comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha invece statuito che le stesse devono essere calcolate sulla

base di "...tutti gli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Poiché l'assegno funzionale costituisce uno degli emolumenti pensionabili presi in considerazione ai fini della predetta liquidazione all'atto della cessazione dal servizio, ne deriva che anche su di esso vanno calcolate le predette quote..."

La Sezione, con un principio innovativo - da ritenersi valido anche per il personale disciplinato da analoghe disposizioni di legge (art. 44 della legge n. 224/86 per gli ufficiali ed art. 12 della legge n. 53/89 per i graduati e i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri) - ha stabilito che tutti gli emolumenti compresi nella originaria base di computo della pensione devono concorrere alla quantificazione delle c.d. "quote" di ausiliaria.

In sostanza, per la determinazione degli aumenti biennali oltre allo "stipendio" occorrerà tener conto anche degli assegni (assegno funzionale, assegno di parziale omogeneizzazione, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità posizione, assegno aggiuntivo pensionabile, etc.) che, nel tempo, sono confluiti nella base di computo della pensione. Non dovranno essere invece considerate le indennità operative, l'indennità di aeronavigazione e di volo e, per l'Arma dei Carabinieri, l'indennità pensionabile che, seppur utili ai fini di pensione, si qualificano in qualche modo quali emolumenti "aggiuntivi" alla pensione stessa.

Tutto ciò premesso, si forniscono agli Enti/Comandi preposti alla emissione dei decreti definitivi di pensione le istruzioni relative agli adempimenti da espletare in relazione alle menzionate pronunce:

- 1) i provvedimenti pensionistici, oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti in quanto non conformi al criterio stabilito dalla Sezione del Controllo con la deliberazione n. 1/98, dovranno essere modificati - ove ricorrano le condizioni per un ampliamento della base di computo con riferimento alla data del congedo - solo nella parte relativa all'importo delle quote di ausiliaria che concorrono alla determinazione della pensione definitiva di riserva.
- 2) In caso contrario, i provvedimenti stessi, debitamente integrati nelle premesse, potranno essere restituiti all'Organo di controllo ai fini della registrazione; l'art. 14, 6° comma, della più volte citata legge n. 266 e la conseguente deliberazione n. 75/2000 hanno di fatto convalidato la pregressa metodologia di calcolo dell'indennità di ausiliaria;
- 3) Alle competenti sedi provinciali dell'INPDAP che, data la situazione di incertezza avevano soprasseduto al pagamento dei decreti della specie, occorrerà infine confermare, nell'ipotesi di restituzione senza modifiche, la validità dei decreti stessi.

Negli altri casi detti Uffici periferici potranno conoscere lo stato della pratica con l'invio da parte della Ragioneria della copia provvisoria del nuovo provvedimento.

---

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

- Direzione di Amministrazione -

Viale Romania n.101

00197 - R O M A

OGGETTO: Domanda volta ad ottenere il computo degli scatti con il calcolo del trattamento di quiescenza definitivo includendovi anche l'assegno di parziale omogeneizzazione con le forze di polizia in precedenza escluso.

Il sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE:

- a. il \_\_\_\_\_ veniva collocato in congedo per \_\_\_\_\_  
mentre si trovava in servizio alle dipendenze del Comando \_\_\_\_\_;
- b. il \_\_\_\_\_ transitava nella posizione di ausiliaria rimanendovi fino al \_\_\_\_\_ per una durata di \_\_\_\_\_ anni;
- d. Il Comando \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ emetteva a suo favore il decreto definitivo di pensione normale (o ordinaria) n. \_\_\_\_\_ senza l'attribuzione degli scatti con il calcolo del trattamento di quiescenza definitivo includendovi anche l'assegno di parziale omogeneizzazione con le forze di polizia in precedenza escluso maturato nel periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria;

V I S T A:

- a. la circolare n.DGPM/VI/10.000/D/12-1000/468/87 datata 20 - II - 2000 diramata da PERSONILES;

C H I E D E

di valutare la possibilità di emettere a suo favore un ulteriore decreto di riliquidazione della pensione normale (o ordinaria) e liquidargli il computo degli scatti con il calcolo del trattamento di quiescenza definitivo includendovi anche l'assegno di parziale omogeneizzazione con altre forze di polizia in precedenza escluso, maturato nel periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria.

Chiede altresì la corresponsione automatica degli oneri accessori (interessi legali) previsti dalla legge 1° settembre 1998, n. 352.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ ,11

Il richiedente

M i t t e n t e

OGGETTO: Domanda volta ad ottenere il computo degli scatti con il calcolo del trattamento di quiescenza definitivo includendovi anche l'assegno di parziale omogeneizzazione con le forze di polizia in precedenza escluso.

La sottoscritta \_\_\_\_\_  
 nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ residente  
 a \_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;  
 moglie/vedova del \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, deceduto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE AL DE CUIUS:

- a. Il \_\_\_\_\_ veniva collocato in congedo per \_\_\_\_\_  
 mentre si trovava in servizio alle dipen-  
 denze del Comando \_\_\_\_\_;
- b. Il \_\_\_\_\_ transitava nella posizione di ausilia-  
 ria rimanendovi fino al \_\_\_\_\_ per una durata  
 di \_\_\_\_\_ anni;
- d. Il Comando \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 emetteva a suo favore il decreto definitivo  
 di pensione normale (o ordinaria) n. \_\_\_\_\_ senza l'attri-  
 buzione degli scatti con il calcolo del trattamento di  
 quiescenza definitivo includendovi anche l'assegno di  
 parziale omogeneizzazione con le forze di polizia in  
 precedenza escluso maturato nel periodo di permanenza  
 nella posizione di ausiliaria;

V I S T A:

- a. La circolare n. DGPM/VI/10.000/D/12-1000/468/87 datata  
 20 - II - 2000 diramata da PERSONILES;

## C H I E D E

di valutare la possibilità di emettere a suo favore un ul-  
 teriore decreto di riliquidazione della pensione normale  
 (o ordinaria) e liquidargli il computo degli scatti con il  
 calcolo del trattamento di quiescenza definitivo includen-  
 dovi anche l'assegno di parziale omogeneizzazione con al-  
 tre forze di polizia in precedenza escluso, maturato nel pe-  
 riodo di permanenza nella posizione di ausiliaria.

(Chiede altresì la corresponsione automatica degli oneri ac-  
 cessori (interessi legali) previsti dalla legge 1° settem-  
 bre 1998, n. 352.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Il richiedente

M i t t e n t e